



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03/10/2006

=====

ADDI' 03/10/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

| | | | | | |
|------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------|
| MARRAZZO | Pietro | Presidente | MANDARELLI | Alessandra | Assessore |
| | | Vice | | | |
| POMPELI | Massimo | Presidente | MICHELANGELI | Mario | " |
| ASTORRE | Bruno | Assessore | NIERI | Luigi | " |
| BACTAGLIA | Augusto | " | RANUCCI | Raffaele | " |
| BRACHETTI | Rentino | " | RODANO | Giulia | " |
| CIANI | Fabio | " | TIBALDI | Alessandra | " |
| COSTA | Silvia | " | VALENTINI | Daniela | " |
| DE ANGELIS | Francesco | " | ZARATTI | Filiberto | " |
| DI STEFANO | Marco | " | | | |

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: BRACHETTI - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 625

Oggetto:

Legge Regionale 18 settembre 2006, n. 10, "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2006" - Articolo 1 comma 57 - Approvazione degli indirizzi programmatici inerenti la costituzione della Fondazione "Casa delle Regioni del Mediterraneo" e della bozza di statuto.



Oggetto: Legge Regionale 18 settembre 2006, n. 10, "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2006" - Articolo 1 comma 57 - Approvazione degli indirizzi programmatici inerenti la costituzione della Fondazione "Casa delle Regioni del Mediterraneo" e della bozza di statuto.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, recante "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382;

VISTA la l.r. 6 agosto 1999, n.14 recante norme per l'organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 concernente l'ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 recante modifiche al Titolo V parte seconda della Costituzione;

VISTA la l.r. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento regionale di organizzazione degli Uffici e Servizi della Giunta Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni;

VISTA la D.G.R. 21 marzo 2003, n. 255, concernente la partecipazione della Regione Lazio alla costituenda Fondazione I.M.E. - Istituto Mediterraneo di Ematologia;

VISTA la D.G.R. 15 ottobre 2004, n. 954, concernente l'approvazione del nuovo statuto della Fondazione Mario Moderni;

VISTA la D.G.R. 10 dicembre 2004, n. 1205, concernente la partecipazione della Regione Lazio alla costituzione della fondazione di diritto privato, senza fini di lucro, denominata "Osservatorio del Mediterraneo";

VISTA la legge regionale 18 settembre 2006, n. 10, "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2006" e in particolare il comma 53, che dispone la promozione da parte della Regione Lazio di una Fondazione denominata "Casa delle Regioni del Mediterraneo", avente sede in Roma, presso la Villa Piccolomini (Via Aurelia Antica, 164);

CONSIDERATO che ai sensi del comma 57 dell'articolo 1 della citata legge regionale la Giunta Regionale, deve stabilire con propria deliberazione gli indirizzi programmatici per la costituzione della Fondazione;

CONSIDERATO che, attraverso la costituzione della Fondazione "Casa delle Regioni del Mediterraneo", la Regione intende perseguire la finalità di favorire forme di collaborazione tra regioni e comunità locali italiane e straniere che si affacciano sul Mediterraneo nel perseguimento di interessi comuni, nonché intrattenere relazioni di lavoro, di cooperazione e di scambio reciproco



con enti ed organismi italiani che si occupano in ambito nazionale o locale delle questioni mediterranee;

PRESO ATTO che per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione "Casa delle Regioni del Mediterraneo", come previsto dal comma 55 del citato articolo, in particolare:

promuove e realizza, direttamente o anche avvalendosi degli altri enti ed organismi partecipati o vigilati dalla Regione che operano in specifici settori di intervento e con finalità analoghe o sussidiarie a quelle della Fondazione, programmi di attività, iniziative, interventi, studi, ricerche e attività editoriali idonei a rafforzare i diritti di cittadinanza e di partecipazione, con particolare riguardo ai giovani e alle donne;

- b) istituisce, anche avvalendosi delle università e dei centri di ricerca aventi sede nel territorio regionale, un centro servizi e studi sul Mediterraneo in grado di fornire alle regioni italiane e straniere aderenti alla Fondazione consulenza e assistenza tecnica in ordine alla progettazione, alla valutazione e all'analisi di fattibilità di singoli programmi e studi posti in essere dagli aderenti in forma singola o associata;
- c) svolge programmi e corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione rivolti agli operatori delle regioni e delle altre comunità locali del Mediterraneo, anche mediante la realizzazione di scambi culturali e altre iniziative di cooperazione culturale e scientifica.

PRESO ATTO dei lavori istruttori svolti al riguardo dalla Direzione Regionale Attività della Presidenza e della relativa individuazione, come espressamente previsto dal comma 55 lettera a) dell'articolo 1 della l.r. 10/2006 degli altri enti ed organismi partecipati o vigilati dalla Regione che operano in specifici settori di intervento e con finalità analoghe o sussidiarie a quelle della Fondazione;

RITENUTO di approvare gli indirizzi programmatici per la costituzione della Fondazione "Casa delle Regioni del Mediterraneo" e il relativo Statuto, che ricompresi rispettivamente sotto la lettera "A" e "B", costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

*CONSIDERATO che il presente Atto non è soggetto alla concertazione
con le parti sociali;*
all'unanimità

DELIBERA

Per quanto in premessa, che fa parte sostanziale della presente deliberazione :

1. di approvare gli indirizzi programmatici per la costituzione della Fondazione "Casa delle Regioni del Mediterraneo" (alleg. A), che costituisce parte integrante ed essenziale della presente deliberazione ;
2. di approvare la bozza di Statuto della Fondazione "Casa delle Regioni del Mediterraneo" (alleg. B), che costituisce parte integrante ed essenziale della presente deliberazione ;
3. di impegnare la spesa di massima necessaria per la costituzione della Fondazione denominata "Casa delle Regioni del Mediterraneo", per una somma non superiore a 100.000,00 euro, già stanziata, come previsto dal comma 59 dell'articolo 1 della l.r.10/2006 nell'apposito capitolo di bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2006, nell'ambito dell'U.P.B. R31;
3. di autorizzare il Direttore della Direzione Regionale Attività della Presidenza all'adozione degli atti amministrativi inerenti l'attuazione della deliberazione in oggetto utilizzando la



mg

625 - 3 OTT. 2006 *llg*

disponibilità dei fondi presenti sul capitolo di bilancio n. R315st esercizio finanziario 2006, *llg*
istituito con la suddetta l.r. n. 10/2006.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

- I. PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
- II. SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI



6 OTT. 2006



ALLEGATO A

ALLEG. alla DELIB. N. 625 *llg*
DEL 3 OTT. 2006

REGIONE LAZIO
PRESIDENZA DELLA GIUNTA
Direzione Regionale "Attività della Presidenza"

**INDIRIZZI PROGRAMMATICI
PER LA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE
"CASA DELLE REGIONI DEL MEDITERRANEO"**

ALLEGATO "A" COMPOSTO DA PAGG 15





LA COSTITUZIONE DELLA "CASA DELLE REGIONI DEL MEDITERRANEO":

VERSO UN POLO INTEGRATO DELLE AUTONOMIE LOCALI

La costituzione della Fondazione "Casa delle Regioni del Mediterraneo" si inquadra in una rinnovata attenzione che la Regione Lazio volge al Mediterraneo quale luogo di incontro di culture, tradizioni, popoli.

In questo senso *la Fondazione, in modo assolutamente innovativo, non si propone quale luogo di raccolta di adesioni di organismi che a vario titolo operano in tale contesto, ma assai più concretamente quale sorta di foro di dialogo del sistema delle autonomie regionali e locali italiane ed estere*, in quanto si ritiene che attraverso il processo di federalismo e responsabilità decentrata dell'amministrazione della cosa pubblica, si possa costruire ed innescare un circuito virtuoso di interscambi e sinergie in grado di condurre le regioni meno avanzate del bacino mediterraneo a livelli di sviluppo e di benessere socio-economico tali da riequilibrare gradualmente le attuali enormi disparità esistenti tra Nord e Sud.

La Regione vede quindi la Fondazione "Casa delle Regioni del Mediterraneo" come uno snodo fondamentale della propria azione istituzionale nel settore della cooperazione internazionale, degli scambi culturali, sociali ed economici, dei rapporti interistituzionali con le altre regioni italiane e le regioni degli altri paesi del bacino, nonché l'intero sistema di enti, organismi ed altri istituti - pubblici e del privato sociale - che operano a vario titolo in ambito regionale in tale settore.

La Fondazione si caratterizza anche quale protagonista e punto di riferimento di una sorta di "polo regionale del Mediterraneo", in quanto si affianca ad altre istituzioni - di natura giuridica pubblica e privata - tutte accomunate, oltre che dall'affinità territoriale degli scopi istituzionali,



anche e soprattutto dall'aver quali soci fondatori al proprio interno - oltre al Ministero degli Affari Esteri - proprio la Regione Lazio¹.

Si riassumono di seguito brevemente le caratteristiche degli organismi partecipati dalla Regione Lazio e dal Ministero degli Affari Esteri già operativi in tale ambito, che vengono così individuati, secondo quanto previsto dal comma 55 dell'articolo 1 della legge regionale 18 settembre 2006, n. 10, quali partner istituzionali della Casa delle Regioni per i rispettivi ambiti di competenza:

- **La Fondazione Osservatorio del Mediterraneo - Forum Mediterraneo** ha sede in Roma, è sorta nel 2004 e vede quali soci fondatori il Ministero degli Affari Esteri e la Regione Lazio. L'Osservatorio sviluppa i rapporti con istituzioni ed organismi operanti a livello internazionale nell'ambito del Mediterraneo al fine di promuovere il dialogo e la collaborazione interistituzionale.

L'Osservatorio del Mediterraneo viene individuato quale partner istituzionale e soggetto attuatore delle iniziative concernenti il livello internazionale di dialogo e relazione con gli altri Paesi del Mediterraneo e le relative istituzioni ed organismi, nonché la realizzazione delle iniziative ricorrenti, quali eventi, manifestazioni e forum, eventualmente programmate e/o finanziate nell'ambito delle iniziative regionali e/o dei programmi di attività della Casa delle Regioni del Mediterraneo;

- **La Fondazione Istituto Mediterraneo di Ematologia - IME** ha sede in Roma, è sorta nel 2003 e vede quali soci fondatori il Ministero della Salute, il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Regione Lazio. L'IME è una organizzazione sanitaria per la cooperazione allo sviluppo che ha come compito principale quello di portare avanti un Progetto Internazionale di cura, formazione, ricerca e trasferimento di know-how nel campo delle malattie ematologiche, e della talassemia in particolare.

¹ Si tratta di tre distinte istituzioni, la Fondazione Istituto Mediterraneo di Ematologia, l'Osservatorio del Mediterraneo e la Fondazione Mario Moderni.



La Fondazione IME viene individuata quale partner istituzionale e soggetto attuatore delle iniziative di rilevanza socio-sanitaria eventualmente programmate e/o finanziate nell'ambito delle iniziative regionali di cooperazione e/o nei programmi di attività della Casa delle Regioni del Mediterraneo;

- La **Fondazione Mario Moderni** ha sede in Roma, è sorta nel 1925 ed è una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza vigilata dalla Regione Lazio, che ne è anche socio unitamente al Ministero degli Affari Esteri. La Fondazione opera a livello nazionale ed internazionale nell'ambito del sostegno ai giovani, con riferimento all'attuazione del diritto allo studio, alla cooperazione e agli scambi culturali e universitari.

La Fondazione Moderni viene individuata quale partner istituzionale e soggetto attuatore delle iniziative regionali inserite nel programma della Casa delle Regioni del Mediterraneo relativamente alla tematica del diritto allo studio, degli scambi culturali e giovanili e universitari, con lo specifico scopo di offrire servizi di orientamento, informazione nonché eventuale accoglienza nelle residenze studentesche già gestite direttamente dalla Fondazione a studenti universitari e specializzandi stranieri inseriti nei programmi di cooperazione interuniversitaria cui aderisce il Ministero degli Affari Esteri, socio della Fondazione, o nei programmi e protocolli che la Casa delle Regioni e per essa la Regione Lazio riterrà opportuno attivare.

In questo modo, la Fondazione "Casa delle Regioni del Mediterraneo", pur avendo finalità e compiti ben definiti e specifici, si inserisce in un contesto di relazioni, attività e progetti, che da un lato costituiranno il naturale proseguimento operativo di una strategia politica e amministrativa di dialogo e cooperazione interistituzionale elaborata e coordinata al proprio interno, dall'altra rappresenteranno ulteriore occasione di visibilità e diffusione del modello culturale proposto, nonché della stessa Regione Lazio, realizzando al contempo l'ottimizzazione del rapporto costi-benefici in virtù di una struttura organizzativa della Fondazione limitata all'essenziale funzionamento operativo.



Oltre ai tre enti di riferimento, che fungeranno da sorta di "soggetti attuatori" nei singoli settori di precipua e specifica competenza², in un rapporto di sinergica e reciproca collaborazione verranno anche definite e programmate delle partnership istituzionali con altri soggetti giuridici di rilevanza nazionale ed internazionale, che pur non essendo partecipati dalla Regione, rappresentano un sicuro ed autorevole punto di riferimento in alcuni settori di intervento prioritari quali l'infanzia, i beni culturali, l'alta formazione, la ricerca scientifica, anch'essi tutti accomunati dall'averne nel Ministero degli Affari Esteri, l'ente di riferimento e di coordinamento operativo³.

Anche in questo caso si riepilogano di seguito le caratteristiche di alcune istituzioni partecipate dal Ministero degli Affari Esteri e di particolare autorevolezza nei rispettivi campi di azione:

- *L'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO) è un ente pubblico vigilato dal Ministero degli Affari Esteri e ha sede a Roma. Sebbene sia stato costituito con la legge 25 novembre 1995, n. 505, vanta una storia lunga e autorevole. È infatti il risultato dell'unione di due istituti di fama internazionale, l'Istituto italo-africano (IIA) e l'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (IsMEO), dei quali continua a perseguire le finalità, salvaguardandone il patrimonio di competenza ed esperienze nei settori della ricerca scientifica e dei beni culturali.*
- *L'Istituto Agronomico per l'Oltremare è un ente pubblico vigilato dal Ministero degli Affari Esteri e ha sede a Firenze. E' sorto nel 1904 con il nome di Istituto Agricolo Coloniale. Svolge funzioni di agenzia tecnica del MAE nell'ambito della cooperazione allo sviluppo nei settori della ricerca scientifica in campo agricolo e ambientale.*

² L'Osservatorio del Mediterraneo nello svolgimento di iniziative finalizzate allo sviluppo della Casa del Mediterraneo a livello internazionale, la Fondazione IMB per la realizzazione di interventi nell'ambito socio-sanitario e la Fondazione Moderni nella definizione e realizzazione di un programma di sostegno agli scambi culturali giovanili, con particolare riguardo all'accoglienza, presso le residenze universitarie da essa gestite, di studenti stranieri inseriti nei programmi di cooperazione culturale e scientifica varati dal Ministero degli affari esteri con i paesi del bacino mediterraneo o nell'ambito di singoli progetti elaborati a livello regionale.

³ Si tratta dei seguenti enti: Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente - ISIAO; Istituto Agronomico per l'Oltremare - IAO; Fondazione Medchild - Istituto Mediterraneo per l'Infanzia; Fondazione Asia-Europa - ASEF.



La **Fondazione Asia Europa - ASEF** con sede a Singapore è stata costituita nel 1997 e conta sull'adesione di 38 governi europei ed asiatici e dalla Commissione. Ha lo scopo di sviluppare i rapporti e gli scambi culturali, sociali e scientifici tra le popolazioni europee quelle asiatiche. E' l'unica istituzione all'interno del processo ASEM.

- La **Fondazione Medchild - Istituto Mediterraneo per l'Infanzia** è sorta nel 2004 per iniziativa della Fondazione Gerolamo Gaslini . Vi aderiscono: Istituto Mediterraneo di Ematologia (IME) - Fondatore; Arab Urban Development Institute (AUDI) - Consorzio delle maggiori 400 città arabe; Camera di Commercio di Genova; Comune di Genova; Provincia di Genova; Ministero degli Affari Esteri, Roma; Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma; Royal Scientific Society (RSS) di Amman. La Fondazione intende favorire l'incontro e il reciproco arricchimento tra le culture per favorire la diffusione della pace e della tolleranza tra i popoli a partire dai più piccoli, aiutandoli a crescere in un mondo migliore sia sotto l'aspetto sociale ed educativo che sotto il profilo sanitario, indipendentemente dalle convinzioni politiche e religiose.

Con questa seconda serie di istituzioni, la Fondazione procederà alla elaborazione e alla sottoscrizione di specifici protocolli di intesa, con lo scopo di sviluppare programmi di attività di interesse comune, nonché offrire a tutte le regioni che diverranno socie della Fondazione, assistenza tecnica e consulenza scientifica in ordine all'esecuzione di singoli programmi e attività delle stesse.

Un'attenzione particolare deve essere poi rivolta alle università e ai centri di ricerca della nostra regione.

La Fondazione si avvarrà largamente del consolidato patrimonio di conoscenze e di professionalità esistente da un lato nella composizione del comitato scientifico internazionale, organo chiamato a supportare le linee



di indirizzo programmatico in termini di valutazione e congruenza tecnica, dall'altro nella stesura e realizzazione dei programmi di formazione e ricerca, con particolare riguardo ai progetti di scambi e cooperazione scientifica finalizzati allo sviluppo di nuove professionalità nei settori trainanti dello sviluppo economico.

Per quanto concerne la sostenibilità economico-finanziaria, la Fondazione "Casa delle Regioni del Mediterraneo" trarrà le proprie risorse dalle quote sociali corrisposte dalle regioni aderenti, nonché dai contributi conferiti da fondazioni bancarie, enti e società su singoli programmi o a titolo di liberalità in base alla normativa vigente in materia. Va sottolineato che i programmi di iniziative verranno realizzati anche mediante le altre istituzioni e che la Regione Lazio potrà affidare alla Casa delle Regioni o ai partner istituzionali e soggetti attuatori individuati la realizzazione di programmi, iniziative e attività già previste e finanziate con fondi provenienti dal bilancio regionale.

STRUTTURA E FUNZIONI DELLA FONDAZIONE "CASA DELLE REGIONI DEL MEDITERRANEO"

Secondo quanto espressamente previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge regionale n. 10/2006 "la Regione, nelle more dell'approvazione della legge regionale prevista dall'articolo 56 dello Statuto e in attuazione dei principi di cui all'articolo 6, comma 9, dello Statuto stesso, promuove la costituzione, in conformità alle disposizioni del codice civile, della Fondazione "Casa delle Regioni del Mediterraneo", di seguito denominata Fondazione, avente sede in Roma, presso Villa Piccolomini".

La Fondazione persegue la finalità di favorire forme di collaborazione tra regioni e comunità locali italiane e straniere che si affacciano sul Mediterraneo nel perseguimento di interessi comuni nonché di intrattenere relazioni di lavoro, di cooperazione e di scambio reciproco con enti ed organismi italiani che si occupano in ambito nazionale o locale delle questioni mediterranee.



La Fondazione opera quindi in **ambito regionale e nazionale** avendo quale territorio di riferimento l'intera area territoriale del Mediterraneo e può costituire sedi locali, delegazioni e uffici nel territorio regionale e nel resto dell'Italia.

Tale scelta è legata alle considerazioni precedentemente svolte che conducono a utilizzare, nel quadro dei rapporti sinergici prefigurato, gli organismi già partecipati dalla Regione Lazio, quale appunto l'Osservatorio del Mediterraneo, di cui è socio fondatore anche il Ministero degli Affari Esteri, cui competerà invece lo svolgimento di funzioni e compiti di natura internazionale, la Fondazione IME per le attività di tipo socio-sanitario e la Fondazione Moderni per lo svolgimento delle attività inerenti gli scambi culturali e giovanili, con particolare riguardo all'accoglienza, presso le proprie residenze universitarie, di studenti stranieri inseriti nei programmi internazionali di scambi o che usufruiscono di borse di studio del MAE o dei paesi di provenienza.

La Fondazione agisce in totale assenza di alcun scopo di lucro e persegue i seguenti scopi e compiti istituzionali di interesse e utilità collettiva e sociale:

- 1) associare alle proprie attività le altre regioni e comunità locali italiane e straniere che si affacciano sul Mediterraneo;*
- 2) intrattenere relazioni di lavoro, di cooperazione e di scambio reciproco con associazioni, enti ed organismi italiani che si occupano in ambito nazionale o locale delle questioni mediterranee.*

Per il perseguimento delle finalità istituzionali, la Fondazione in particolare:

- d) promuove e realizza, direttamente o anche avvalendosi degli altri enti ed organismi partecipati o vigilati dalla Regione che operano in specifici settori di intervento e con finalità analoghe o sussidiarie a quelle della Fondazione, programmi di attività, iniziative, interventi, studi, ricerche e attività editoriali idonei a rafforzare i diritti di cittadinanza e di partecipazione, con particolare riguardo ai giovani e alle donne;*



- e) **istituisce**, anche avvalendosi delle università e dei centri di ricerca aventi sede nel territorio regionale, **un centro servizi e studi sul Mediterraneo in grado di fornire alle regioni italiane e straniere aderenti alla Fondazione consulenza e assistenza tecnica** in ordine alla progettazione, alla valutazione e all'analisi di fattibilità di singoli programmi e studi posti in essere dagli aderenti in forma singola o associata;
- f) **svolge programmi e corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione rivolti agli operatori delle regioni e delle altre comunità locali del Mediterraneo**, anche mediante la realizzazione di scambi culturali e altre iniziative di cooperazione culturale e scientifica.

Per il raggiungimento delle finalità istituzionali la Fondazione può instaurare rapporti di collaborazione e stipulare convenzioni e protocolli di intesa con Istituzioni, enti, pubblici e/o privati, a carattere locale, nazionale ed internazionale, nonché con Fondazioni bancarie ed altri organismi pubblici e privati.

Nell'ambito ed in conformità agli scopi istituzionali e per il perseguimento delle finalità statutarie, la Fondazione può svolgere ogni attività consentita dalla legge, ivi compresa la costituzione o la partecipazione a consorzi e ad altri organismi con altre persone giuridiche.

Lo Statuto della Fondazione, secondo la disposizione normativa, deve prevedere:

- 1) **lo scopo ed i compiti della fondazione stessa in coerenza con le finalità e le attività istituzionali;**
- 2) **il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;**
- 3) **la nomina di un consiglio di amministrazione composto in maggioranza da rappresentanti della Regione;**



la possibilità di adesione di altre regioni italiane ed estere del bacino mediterraneo, quali soci partecipanti, nonché di enti, società a prevalente capitale pubblico e fondazioni bancarie, quali soci sostenitori;

- 5) l'adozione di modalità e strumenti, anche mediante stipula di protocolli di intesa e convenzioni, atti ad assicurare in via permanente sinergie operative con gli altri enti e gli organismi di cui alla lettera a) del presente comma, nonché la partnership con le università e i centri di ricerca aventi sede sul territorio regionale di cui allo stesso comma, lettera b).*

La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, stabilisce con propria deliberazione gli indirizzi programmatici per la costituzione della Fondazione.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad assumere tutte le iniziative necessarie per procedere alla costituzione formale della Fondazione e renderla operante.

Agli oneri connessi alla costituzione della Fondazione, secondo quanto disposto dal comma 59 dell'articolo 1 della legge regionale 10/2006 si provvede mediante istituzione nel bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2006, nell'ambito dell'U.P.B. R31, di un apposito capitolo di spesa denominato "Spese per la costituzione della Fondazione Casa delle Regioni del Mediterraneo" con lo stanziamento di Euro 100.000,00.

La Fondazione provvede allo sviluppo delle proprie attività con il suo patrimonio, costituito da:

- *il patrimonio fondazionale, attualmente consistente in 100.000 euro;*
- le quote sociali;
- le elargizioni di benefattori;



- le donazioni e i lasciti coerenti con i fini statutarî;
- i contributi, finanziamenti e le elargizioni di enti pubblici e privati, italiani e stranieri per finalità coerenti alle attività e agli scopi dell'Osservatorio;
- ogni altro ricavato derivante da attività di raccolta fondi e sottoscrizioni, nonché dall'esercizio delle attività istituzionali.

I soci si distinguono in Fondatori, Istituzionali, Sostenitori e Onorari.

E' socio fondatore la Regione Lazio, mentre sono soci istituzionali le **regioni e le comunità locali italiane e straniere**, che abbiano contribuito alla nascita dell'Osservatorio o che vi aderiscano e che in ogni caso intendano sostenerla o contribuiscano in via continuativa al raggiungimento delle finalità istituzionali in virtù della loro rappresentatività mediante attività e servizi, assumendo il relativo onere finanziario fissato annualmente dall'Assemblea dei Soci.

I soci sostenitori sono le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, aventi cittadinanza o nazionalità anche diversa da quella italiana che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono agli scopi dello stesso mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche con cadenza annuale, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con il conferimento di beni materiali o immateriali.

Sono organi della Fondazione:

- a) Il Consiglio di Amministrazione;
- b) Il Presidente;
- c) Il Comitato Scientifico;
- d) Il Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 4 a 14 membri oltre al Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e sono rinominabili. **Il Consiglio di amministrazione svolge le proprie funzioni a titolo gratuito.**

11



Spetta alla Regione Lazio quale Socio Fondatore la designazione del 50% più 1 dei componenti del Consiglio. La designazione degli altri membri compete in pari misura ai soci istituzionali e ai soci sostenitori, all'uopo riuniti in Assemblea.

Il Presidente della Fondazione è il Presidente pro tempore della Regione Lazio o suo delegato. Il Presidente rappresenta l'Ente nei rapporti giuridici con tutti i terzi e anche in giudizio. Presiede e convoca il Consiglio per la trattazione degli affari di sua competenza e ne esegue le deliberazioni, stipula i contratti e provvede sulle materie che non sono di competenza collegiale del Consiglio. In particolare il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. **Le funzioni del Presidente sono svolte a titolo gratuito.**

Il Presidente può anche delegare al Vice Presidente Vicario o all'altro Vice Presidente le funzioni e i compiti ad egli attribuite dallo Statuto.

Il Comitato d'Onore è composto dai Soci Onorari della Fondazione, nominati dal Socio Fondatore. Membri di diritto del Comitato d'Onore sono i Presidente emeriti della Fondazione.

Il Comitato Scientifico è un consiglio consultivo composto da un numero massimo di 15 membri, designati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente tra docenti universitari, esperti, tecnici e ricercatori operanti nei settori di attività della Fondazione. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione o da uno dei due Vice Presidenti. I componenti del Comitato Scientifico restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. I contributi e le osservazioni formulate da parte del Comitato scientifico saranno oggetto di apposita valutazione da parte del CdA e del Direttore Generale, cui competono i poteri gestionali.



Il Collegio Sindacale viene nominato dall'Assemblea dei Soci e si compone di tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente. I membri del Collegio Sindacale devono essere iscritti nell'Elenco dei Revisori Contabili, restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Direttore generale viene nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. Il mandato del Direttore Generale, la cui durata è pari a quella quinquennale del Consiglio di Amministrazione, può essere rinnovato per un ulteriore mandato su proposta del Presidente e previa nomina da parte del Consiglio in carica. La retribuzione e la tipologia contrattuale applicata vengono stabilite con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. **Parimenti compete al Presidente l'esercizio del potere di revoca anticipata del mandato del Direttore Generale, da formalizzarsi con deliberazione motivata ratificata dal Consiglio e con preavviso di almeno sei mesi.**

Nel caso in cui la Fondazione venisse a trovarsi nell'impossibilità di perseguire i propri scopi, su decisione del Socio Fondatore, ne verrà proclamato lo scioglimento e deliberata la destinazione del patrimonio residuo, che dovrà essere devoluto ad altro ente a prevalente partecipazione della Regione Lazio operante in uno dei settori di intervento della Fondazione, o in mancanza, direttamente alla Regione Lazio.

LINEE GUIDA

PER LA DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2006 - 2007

Le linee guida per la definizione del programma di attività, il cui ambito temporale prescelto è di durata biennale, si suddividono in due ambiti, il primo è di natura prettamente organizzativa, in quanto è inerente alle azioni di sistema e di messa a regime della Fondazione, ivi incluse tutte le procedure finalizzate al suo riconoscimento e alla conseguente iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche Private di cui al DPR 361/2000 presso il competente Ufficio Territoriale del Governo di Roma (ex Prefettura).



Il secondo ambito è quello più prettamente programmatico e prevede, soprattutto attraverso la definizione e la stipula di protocolli di intesa e convenzioni, la graduale costituzione del previsto "polo regionale del Mediterraneo".

a) AZIONI DI MESSA A REGIME DELLA FONDAZIONE

Nel primo trimestre di attività della Fondazione dovranno, in particolare, essere definiti:

- **la logistica della Fondazione**, prevedendo l'operatività della sede legale e degli uffici della Fondazione presso la Villa Piccolomini, in Via Aurelia Antica, 164;
- **la predisposizione e presentazione all'UTG di Roma della richiesta di riconoscimento giuridico** ex DPR 361/2000 ai fini della iscrizione della Fondazione nel registro delle persone giuridiche di diritto privato;
- **la costituzione di tutti gli organi previsti dallo Statuto**, con particolare riguardo al Comitato Scientifico e al Comitato d'Onore;

Entro e non oltre il primo semestre di attività della Fondazione, dovranno, invece, essere posti in essere:

- **la predisposizione dei protocolli di intesa e delle convenzioni con i partner istituzionali e soggetti attuatori** individuati negli indirizzi programmatici (Osservatorio del Mediterraneo, Fondazione IME, Fondazione Moderni);
- **la costituzione di un tavolo con le università del territorio regionale** per la rilevazione preliminare delle disponibilità a collaborare ai fini degli adempimenti statutari di cui alla lettera b) dello Statuto;
- **la costituzione di un tavolo con gli enti e gli organismi di rilevanza nazionale** individuati negli indirizzi programmatici (ISIAO, IAO, Fondazione Medchild, ASEF).



b) LINEE PROGRAMMATICHE


Le linee programmatiche, prevedono azioni e interventi ricompresi all'interno delle finalità statutarie, tra cui si evidenziano, tra l'altro, le seguenti iniziative aventi carattere prioritario:

- un ciclo di conferenze, incontri e tavole rotonde finalizzate ad ottenere l'adesione alla Fondazione delle altre regioni italiane interessate, nonché delle principali regioni e autonomie locali estere del bacino mediterraneo;
- la II Edizione del Festival "Il Lazio tra Europa e Mediterraneo";
- l'apertura di una struttura di accoglienza residenziale rivolta a studenti universitari stranieri inseriti nei programmi di cooperazione culturale del Ministero degli Affari Esteri nonché a studenti specializzandi e dottorandi che si recano nella Regione Lazio per brevi periodi di formazione e aggiornamento;
- la costituzione del Centro Studi sul Mediterraneo.





ALLEG. alla DELIB. N. 625 *lu*
DEL 3 OTT, 2008



ALLEGATO "B"
Casa delle Regioni del Mediterraneo
Fondazione di diritto privato
Statuto
CAPO PRIMO

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI E MEZZI DELLA FONDAZIONE

Art. 1. - E' costituita una Fondazione di diritto privato denominata "Casa delle Regioni del Mediterraneo".

La Fondazione, che fissa la propria sede a Roma, attualmente in Villa Piccolomini, Via Aurelia Antica, 164, opera in ambito regionale e nazionale avendo quale territorio di riferimento l'intera area territoriale del Mediterraneo e può costituire sedi locali, delegazioni e uffici nel territorio regionale e nel resto dell'Italia.

La Fondazione agisce in totale assenza di alcun scopo di lucro, è regolata dal presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. - La Fondazione persegue i seguenti scopi e compiti istituzionali di interesse e utilità collettiva e sociale:

- 1) associare alle proprie attività le altre regioni e comunità locali italiane e straniere che si affacciano sul Mediterraneo;
- 2) intrattenere relazioni di lavoro, di cooperazione e di scambio reciproco con associazioni, enti ed organismi italiani che si occupano in ambito nazionale o locale delle questioni mediterranee.

Art. 3. - La Fondazione, per il raggiungimento delle proprie finalità statutarie, può in particolare e in maniera assolutamente non esaustiva:

- g) promuove e realizza, direttamente o anche avvalendosi degli altri enti ed organismi partecipati o vigilati dalla Regione che operano in specifici settori di intervento e con finalità analoghe o sussidiarie a quelle della Fondazione, programmi di attività, iniziative, interventi, studi, ricerche e attività editoriali idonei a rafforzare i diritti di cittadinanza e di partecipazione, con particolare riguardo ai giovani e alle donne;
- h) istituisce, anche avvalendosi delle università e dei centri di ricerca aventi sede nel territorio regionale, un centro servizi e studi sul Mediterraneo in grado di fornire alle regioni italiane e straniere aderenti alla Fondazione consulenza e assistenza tecnica in ordine alla progettazione, alla valutazione e all'analisi di fattibilità di singoli programmi e studi posti in essere dagli aderenti in forma singola o associata;
- i) svolge programmi e corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione rivolti agli operatori delle regioni e delle altre comunità locali del Mediterraneo, anche mediante la realizzazione di scambi culturali e altre iniziative di cooperazione culturale e scientifica.

Per il raggiungimento delle finalità istituzionali la Fondazione può instaurare rapporti di collaborazione e stipulare convenzioni e protocolli di intesa con Istituzioni, enti, pubblici e/o privati, a carattere locale, nazionale ed internazionale, nonché con Fondazioni bancarie ed altri organismi pubblici e privati.

Nell'ambito ed in conformità agli scopi istituzionali e per il perseguimento delle finalità statutarie, la Fondazione può svolgere ogni attività consentita dalla legge, ivi compresa





la costituzione o la partecipazione a consorzi e ad altri organismi con altre persone giuridiche.

Art. 4. - La Fondazione provvede allo sviluppo delle proprie attività con il suo patrimonio, costituito da:

- il patrimonio fondazionale;
- le quote sociali;
- le elargizioni di benefattori;
- le donazioni e i lasciti coerenti con i fini statutari;
- i contributi, finanziamenti e le elargizioni di enti pubblici e privati, italiani e stranieri per finalità coerenti alle attività e agli scopi dell'Osservatorio;
- ogni altro ricavato derivante da attività di raccolta fondi e sottoscrizioni, nonché dall'esercizio delle attività previste dall'articolo 3 dello Statuto.

In relazione alle donazioni, eredità e legati, è il Consiglio di Amministrazione a decidere sull'opportunità dell'accettazione, anche in base alla loro compatibilità con le finalità statutarie.

I lasciti testamentari sono accettati esclusivamente con beneficio d'inventario.

CAPO SECONDO DEI SOCI

Art. 5. - I soci si distinguono in Fondatori, Istituzionali, Sostenitori e Onorari.

Art. 6. - E' socio fondatore la Regione Lazio.

Art. 7. - Sono soci istituzionali le regioni e le comunità locali italiane e straniere, che abbiano contribuito alla nascita dell'Osservatorio o che vi aderiscano e che in ogni caso intendano sostenerla o contribuiscano in via continuativa al raggiungimento delle finalità istituzionali in virtù della loro rappresentatività mediante attività e servizi, assumendo il relativo onere finanziario fissato annualmente dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla loro ammissione.

Art. 8. - I soci sostenitori sono le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, aventi cittadinanza o nazionalità anche diversa da quella italiana che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono agli scopi dello stesso mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche con cadenza annuale, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con il conferimento di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Amministrazione determina i criteri e i requisiti per l'ammissione dei soci sostenitori, deliberando in merito alla loro nomina. La qualifica di socio sostenitore ha carattere temporaneo, in quanto dura per tutto il periodo per il quale è stato regolarmente versato il contributo o prestata l'attività professionale o mantenuto il conferimento di beni.

Art. 9. - I Soci onorari sono le persone fisiche le quali, a giudizio del Fondatore, abbiano contribuito con il proprio impegno politico o professionale alla realizzazione dei principi alla base della nascita della Fondazione. I Soci onorari, nominati dal Fondatore, costituiscono il Comitato d'Onore della Fondazione.

CAPO TERZO



DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10. - Le Assemblee dei Soci sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo entro il mese di giugno per deliberare il bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio e nel mese di ottobre per deliberare il bilancio preventivo del futuro esercizio, ovvero le variazioni del bilancio in essere, le altre ogni volta lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del presidente sia per domanda sottoscritta da 2/5 almeno dei soci.

Art. 11. - Le assemblee sono indette per invito del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

All'invito va unito l'ordine del giorno delle materie da trattare. Le norme per portare a conoscenza degli interessati l'invito stesso sono fissate nel regolamento interno.

Art. 12. - Alle assemblee possono intervenire tutti i soci, eccettuati quelli i quali siano in mora con i pagamenti. Ogni socio ha diritto a un voto e può delegare con atto scritto il suo voto ad un altro socio.

Ogni socio non può avere più di una delega. I soci che non sono in regola con i pagamenti non possono delegare il loro voto né accettare deleghe di voto.

Art. 13. - Per la validità dell'adunanza in prima convocazione occorre l'intervento della metà più uno dei soci o dei loro delegati. In seconda convocazione le adunanze sono valide solo con un numero di soci o delegati non inferiore al doppio di quelli dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Le deleghe concorrono a formare il numero legale.

Art. 14. - Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Direttore generale.

Art. 15. - L'assemblea generale delibera i bilanci, le variazioni dei bilanci, i conti consuntivi, nonché la radiazione dei soci istituzionali e sostenitori, nonché, in sessione straordinaria, le modifiche al presente statuto.

Art. 16. - Qualora il numero dei soci sia ridotto a meno del doppio dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e finché questo limite non sia nuovamente raggiunto, le attribuzioni dell'assemblea generale sono devolute al Consiglio di Amministrazione.

CAPO QUARTO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI ISTITUZIONALI E SOSTENITORI

Art. 19. - Nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del Consiglio di Amministrazione, i Soci istituzionali e Sostenitori si riuniscono, in due rispettive assemblee separate, per provvedere alla designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione di propria pertinenza, secondo quanto previsto dall'articolo 20 del presente Statuto. Qualora il numero dei Soci istituzionali e Sostenitori non sia superiore al doppio dei consiglieri di rispettiva designazione, compete al Presidente sentire singolarmente i Soci in questione, raccoglierne gli orientamenti e le candidature, per poi provvedere, alla relativa designazione.

CAPO QUINTO DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 20. - Sono organi della Fondazione:



- a) Il Consiglio di Amministrazione;
- b) Il Presidente;
- c) Il Comitato Scientifico;
- d) Il Collegio Sindacale.

Art. 21. - La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 4 a 14 membri oltre al Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e sono rinominabili. In caso di sostituzione individuale per morte, dimissioni o per altra causa, i nuovi nominati durano in carica solo per il periodo restante del quinquennio in corso, ma possono essere riconfermati.

In sede di rinnovo dell'organo amministrativo alla scadenza del quinquennio, spetta al Socio Fondatore, nel rispetto del presente Statuto, la designazione del 50% più 1 dei componenti del Consiglio. La designazione degli altri membri compete in pari misura ai soci istituzionali e ai soci sostenitori, all'uopo riuniti in Assemblea, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19 dello Statuto o, nel caso previsto dal comma 2 dello stesso articolo direttamente al Presidente secondo le modalità e le procedure fissate sempre dal comma 2 del citato articolo.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno uguali diritti e doveri, esercitano in piena autonomia i poteri che ad essi competono e sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni riguardanti l'Osservatorio che non devono essere divulgate.

Art. 22. - Il Consiglio di amministrazione svolge le proprie funzioni a titolo gratuito, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute nell'espletamento del proprio mandato.

Art. 23. - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le adunanze ordinarie hanno luogo due volte l'anno per la predisposizione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo. Le adunanze straordinarie possono essere convocate per invito del presidente ogni qualvolta lo richieda un urgente bisogno, o per domanda scritta e motivata di almeno 1/3 dei componenti il consiglio stesso.

Art. 24. - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere prese con l'intervento di almeno il 50% dei componenti oltre al Presidente, a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni si fanno per appello nominale; è consentito emettere a note scritte e riservate quando si tratta di questioni concernenti persone.

Art. 25. - I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal direttore generale e sono firmati da tutti coloro che sono intervenuti.

Quando alcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare o non possa firmare, ne viene fatta menzione.

Art. 26. - Il Consiglio di Amministrazione è l'organo al quale sono riservati i poteri di gestione della Fondazione.

In particolare compete al Consiglio di Amministrazione:

- a) determinare, con l'assistenza del Direttore Generale e in conformità con gli indirizzi annuali espressi dall'Assemblea dei Soci e i vincoli di bilancio, le attività della Fondazione;



- b) nominare, su proposta del Presidente, il Direttore generale, nonché due Vice Presidenti, di cui uno Vicario;
- c) adottare il regolamento organico della Fondazione;
- d) predisporre il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo e le relazioni sull'attività da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea generale;
- e) deliberare in ordine ad ogni attività ritenuta necessaria e opportuna per il perseguimento delle finalità della Fondazione;
- f) deliberare sui contratti da stipularsi nell'interesse della Fondazione e sulle liti attive e passive;
- g) deliberare in ordine all'accettazione di donazioni, eredità, legati, nonché sull'acquisto e la vendita di immobili;
- h) proporre eventuali modifiche dello Statuto.

Art. 27. - Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri.

Art. 28. - I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi, ivi comprese le società delle quali siano amministratori, sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente, interessi in conflitto con quelli della Fondazione. Essi si considerano comunque presenti alla riunione che produce la delibera, ai fini della validità della costituzione dell'organo.

I componenti il Consiglio di Amministrazione decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:

- a) sentenza di condanna anche non definitiva per i reati previsti dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990 n. 55, lett. a) e b), sentenza di condanna definitiva per le lett. c) e d) e, per la lett. e), coloro che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati nella lett. a), se è stato già disposto il giudizio, se sono stati presentati ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio;
- b) provvedimento, anche non definitivo, che applica la misura di prevenzione di cui all'art. 15 comma 1, lett. f) della suindicata legge;
- c) mancata partecipazione a tre sedute consecutive dell'organo del quale fanno parte, senza giustificazione.

La decadenza è pronunciata dall'Assemblea dei Soci riunita in seduta straordinaria appena esso abbia notizia che ricorrono le condizioni che la rendono necessaria. All'interessato deve essere data tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento che lo riguarda.

Art. 29. - Il Presidente della Fondazione è il Presidente pro tempore della Regione Lazio o suo delegato.

Art. 30. - Il Presidente ha la direzione della Fondazione. Rappresenta l'Ente nei rapporti giuridici con tutti i terzi e anche in giudizio. Presiede e convoca il Consiglio per la trattazione degli affari di sua competenza e ne esegue le deliberazioni, stipula i contratti e provvede sulle materie che non sono di competenza collegiale del Consiglio. In particolare il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Le funzioni del Presidente sono svolte a titolo gratuito.



Art. 31. - In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente vicario, o in assenza di quest'ultimo, dall'altro Vice Presidente. Ai Vice Presidenti possono essere conferite specifiche attribuzioni e/o incarichi da parte del Presidente, il quale può anche delegare al Vice Presidente Vicario le funzioni e i compiti di cui all'articolo 30.

Art. 32. - Il Comitato d'Onore è composto dai Soci Onorari della Fondazione, nominati dal Socio Fondatore. Membri di diritto del Comitato d'Onore sono il Presidente emerito della Fondazione.

Art. 33. - Il Comitato Scientifico è un consiglio consultivo composto da un numero massimo di 15 membri, designati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente tra docenti universitari, esperti, tecnici e ricercatori operanti nei settori di attività della Fondazione. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione o da uno dei due Vice Presidenti. I componenti del Comitato Scientifico restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In caso di sostituzione individuale per morte, dimissioni o per altra causa, i nuovi nominati durano in carica solo per il periodo restante del quinquennio in corso, ma possono essere riconfermati. Il Comitato Scientifico si riunisce con la frequenza necessaria a seguire lo sviluppo delle attività della Fondazione su invito del Direttore Generale, al fine di fornire ogni utile parere e proposta richiesta dal Consiglio di Amministrazione. I contributi e le osservazioni formulate da parte del Comitato scientifico saranno oggetto di apposita valutazione da parte del CdA e del Direttore Generale, cui competono i poteri gestionali.

Art. 34. - Il Collegio Sindacale viene nominato dall'Assemblea dei Soci e si compone di tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente. I membri del Collegio Sindacale devono essere iscritti nell'Elenco dei Revisori Contabili, restano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Nel caso in cui uno più componenti del Collegio vengano a cessare per qualsiasi motivo, l'Assemblea generale provvederà alla nomina dei relativi sostituti per il residuo periodo del mandato degli altri Sindaci in carica.

Art. 35. - Il Collegio Sindacale è l'organo di controllo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria, accertando la regolare tenuta delle scritture contabili, nonché esaminando le proposte di Bilancio di previsione e di Bilancio consuntivo. Redige altresì apposite relazioni ed effettua periodiche verifiche di cassa. I membri del Collegio Sindacale possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 36. - Il Direttore generale viene nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. Il mandato del Direttore Generale, la cui durata è pari a quella quinquennale del Consiglio di Amministrazione, può essere rinnovato per un ulteriore mandato su proposta del Presidente e previa nomina da parte del Consiglio in carica. La retribuzione e la tipologia contrattuale applicata vengono stabilite con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. Parimenti compete al Presidente l'esercizio del potere di revoca anticipata del mandato del Direttore Generale, da formalizzarsi con deliberazione motivata ratificata dal Consiglio e con preavviso di almeno sei mesi.

Art. 37. - Il Direttore generale amministra la Fondazione in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e delle direttive del Presidente. Il Direttore generale, organo di gestione della Fondazione, è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di Amministrazione e della realizzazione dei programmi e dei progetti attuativi e del loro risultato, nonché della conduzione amministrativa,



finanziaria e gestionale della Fondazione, incluse le determinazioni organizzative e di gestione del personale dal punto di vista organizzativo, di direzione, coordinamento, controllo e di istruttoria dei provvedimenti disciplinari. provvede all'attuazione del Programma annuale di attività sulla base delle direttive del Presidente, nonché ad ogni altra disposizione o adempimento da egli impartito. Il Direttore generale inoltre partecipa, a titolo consultivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali. Su espressa e specifica delega conferita per iscritto dal Presidente può inoltre esercitare le funzioni ad egli attribuite in ordine all'assunzione del personale e alla stipula dei contratti.

Art. 38. - Sono materia del regolamento interno della Fondazione:

1. - La pianta organica, le modalità di nomina e quanto altro concerne il personale addetto alla Fondazione;
2. - le procedure organizzative interne della Fondazione;
3. - l'articolazione degli Uffici della Fondazione

Art. 39. - L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e da una Nota Integrativa.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell'esercizio. La Fondazione opera secondo criteri di corretta economicità ed efficienza nel rispetto del vincolo del bilancio. Il Consiglio di Amministrazione predispone entro il 30 settembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea generale.

Art. 40. - Il servizio di esazione di cassa deve essere affidato a primario Istituto bancario. Nel caso che la Fondazione operi mediante un cassiere diverso non gli si può conferire un compenso superiore a quello che sarebbe spettato, secondo tariffe correnti, ad altro istituto bancario.

Art. 41. - I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il tesoriere, se non sono muniti della firma del Presidente o in caso di delega del Vice Presidente all'uopo delegato e del Direttore generale.

Art. 42. - Nel caso in cui la Fondazione venisse a trovarsi nell'impossibilità di perseguire i propri scopi, su decisione del Socio Fondatore, ne verrà proclamato lo scioglimento e deliberata la destinazione del patrimonio residuo, che dovrà essere devoluto ad altro ente a prevalente partecipazione della Regione Lazio operante in uno dei settori di intervento della Fondazione, o in mancanza, direttamente alla Regione Lazio.

Art. 43. - Per le materie non contemplate dal presente statuto si osservano le disposizioni e le leggi vigenti in materia di Fondazioni.

